



CONAF

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

REGOLAMENTO DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI

Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
ServizioSegreteria@conaf.it

Approvato con Delibera di Consiglio n. 106 del 22/04/2010

Sommario

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Attività Istituzionali

Art. 4 - Autorizzazione

Art. 5 - Indennità Giornaliera

Art. 6 - Durata dell'Attività

Art. 7 - Imputazione della Spesa

Art. 8 - Ammissibilità, eleggibilità e determinazione dei rimborsi spese

Art. 9 - Norme comuni e finali

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

In attuazione dell'art. 15 del Regolamento generale approvato dal CONAF con delibera n. 5 del 21 Gennaio 2010;

Visto il Regolamento Generale approvato dal CONAF con delibera n. 5 del 21 Gennaio 2010;

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività contrattuale approvato dal CONAF con delibera n. 4 del 21 gennaio 2010;

Adotta Il seguente Regolamento

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. **Attività**, le attività relative alle funzioni istituzionali nell'interesse del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché in esecuzione di delibere del Consiglio o di Determinazioni Presidenziali.
2. **Indennità**, compenso per lo svolgimento delle Attività.
3. **Rimborsi**, spese effettuate dai Consiglieri nello svolgimento delle attività relative alle funzioni istituzionali.
4. **Autorizzazione**, l'autorizzazione del Presidente nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 2- Finalità e soggetti

Il presente Regolamento in attuazione dell'art. 15 del Regolamento Generale disciplina le indennità ed i rimborsi per lo svolgimento delle Attività da parte dei Consiglieri, componenti di commissioni e dei dipartimenti sia nel territorio nazionale che all'estero, nell'interesse del CONAF.

Art. 3 - Attività Istituzionali

Le attività Istituzionali per le quali sono riconosciute le indennità ed i rimborsi spese sono le seguenti:

- 1) partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale;
- 2) partecipazioni alla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali ed all'Assemblea dei Presidenti degli Ordini;
- 3) partecipazione a riunioni o incontri istituzionali o di rappresentanza istituzionale;
- 4) partecipazione a congressi, convegni o seminari;
- 5) partecipazione ad assemblee degli Ordini, ai consigli ed alle assemblee delle Federazioni Regionali;
- 6) partecipazione a commissioni o gruppi di studio;
- 7) adempimenti relativi alle attività di supporto al Consiglio Nazionale.

Le attività previste ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono autorizzate dal Presidente.

Art. 4 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione per le attività è data dal Presidente per iscritto (anche e-mail) e comunque espressa anche a ratifica con determina presidenziale a seguito di richiesta via mail del Consigliere o altro soggetto di cui all'art. 2.
2. Le attività compiute dall'Ufficio di Presidenza non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. L'autorizzazione è concessa a richiesta dell'interessato, a seguito di incarico o convocazione previa verifica della disponibilità di copertura dell'impegno di spesa relativo al capitolo di bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

Art. 5 - Indennità Giornaliera

Per lo svolgimento delle attività di Consigliere è prevista un'indennità di presenza giornaliera pari ad € 204,00 oltre agli oneri di legge, che sarà fatturato bimestralmente al CONAF entro il 15 del mese successivo. L'indennità potrà essere modificata con delibera di Consiglio entro il 15 ottobre di ogni anno.

Le indennità per le attività svolte dagli altri Componenti delle Commissioni o dei Dipartimenti sono ridotte del 50%.

Art. 6 - Durata dell'Attività

L'indennità spetta ad ogni membro del Consiglio per ogni attività che comporta la partecipazione. La partecipazione deve essere effettiva e documentata. L'indennità è calcolata per ogni giorno di presenza aumentata di mezza giornata se effettivamente documentata. Per i residenti nella stessa città l'indennità viene determinata per le effettive ore di presenza, considerando l'indennità rapportata a sei ore e trenta nel caso in cui la partecipazione all'attività si svolge nella città di residenza, aumentato di 60 minuti per i trasferimenti da/per il proprio domicilio dal/al luogo di svolgimento dell'attività.

Art. 7 - Imputazione della Spesa

Le spese relative alle Attività devono essere definite nel bilancio preventivo annuale sulla base del documento programmatico di cui all'art. 6 del Regolamento generale. In fase di esecuzione dell'attività la spesa verrà monitorata ed imputata in impegno sui relativi capitoli di bilancio dall'Ufficio Contabilità.

Ogni quadrimestre il Consigliere Segretario informa il Consiglio sulle spese effettivamente sostenute e su quelle preventivate ancora disponibili e quelle impegnate e non pagate.

Art. 8 - Ammissibilità, eleggibilità e determinazione dei rimborsi spese

1. Per le attività vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto, alloggio e per i trasferimenti.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei rimborsi spese possono essere autorizzati i seguenti mezzi di trasporto:


- a) il treno (biglietto di prima e seconda classe);
 - b) l'aereo (biglietto di classe economica);
 - c) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (nave, servizi di autobus urbani ed extraurbani, etc.);
 - d) l'autovettura di proprietà o in uso dell'incaricato;
 - e) taxi o autonoleggio (autorizzato Presidente).
3. Le spese sono eleggibili a decorrere dal giorno di partenza del Consigliere o dei membri delle Commissioni/Dipartimenti fino al suo ritorno nel luogo di residenza.
4. Le spese sono determinate secondo i seguenti criteri:
- a. Per il viaggio, si considera la sede di residenza ed il luogo dove si svolge l'Attività;
 - b. Autovettura:
 - utilizzo del proprio (o in uso) mezzo di trasporto, compete il rimborso chilometrico previsto dalle tariffe ACI, secondo il mezzo utilizzato ed i chilometri percorsi; per definire la tariffa annuale effettiva il conguaglio chilometrico dovrà essere determinato entro il mese di ottobre;
 - nel caso di noleggio dell'autovettura il costo relativo;
 - costo del pedaggio autostradale;
 - costo del parcheggio a pagamento.
 - c. Treno, aereo o altri mezzi pubblici:
 - costo del biglietto di viaggio;
 - costo di prenotazione del biglietto aereo e dell'agenzia viaggi;
 - il costo per trasporti pubblici urbani ed extra urbani, noleggio auto compresi i taxi purché comprovate da documenti fiscalmente validi per un massimo di € 100,00 al giorno.
- Vitto ed alloggio:
- costo per vitto compresi anche i piccoli pasti nel limite di € 80,00 al giorno;
 - costo per pernottamento nel limite massimo di € 200,00/notte;
5. E' buona norma individuare sempre, compatibilmente con le esigenze di ognuno, la soluzione meno costosa. I costi di trasferimento e di pernottamento debbono essere sempre documentati.

Art. 9 - Norme comuni e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it o www.agronomi.it.

Il Consigliere Segretario

Riccardo Pisanti, Dottore Agronomo



Il Presidente

Andrea Sisti, Dottore Agronomo

